

Inoltre, ai sensi dell'art. 25, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni “il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati”.

Ed in tal senso si è espresso anche il Consiglio Stato, sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6435, affermando che “le omissioni operate negli estratti dei documenti rilasciati a seguito di istanza di accesso devono essere motivate, atteso che non è ammissibile l'integrazione della motivazione dei provvedimenti amministrativi in sede giurisdizionale, grazie alle difese esposte nel corso del giudizio (nella specie, il consiglio dell'ordine degli avvocati aveva trasmesso, a fronte di domanda di accesso avanzata da un proprio iscritto, taluni verbali delle delibere consiliari solo per estratto, senza che, in riferimento alle parti omesse, fosse stata data alcuna spiegazione).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il Dott. ha richiesto al Ministero dell'Interno, con nota ricevuta dai competenti uffici destinatari il, di potere avere accesso agli atti istruttori e presupposti relativi al decreto emesso il dallo stesso Ministero, con il quale non è stata accolta la sua istanza di aggiunta-cambiamento del proprio cognome.

L'istante ha motivato tale richiesta asserendo un suo interesse alla visione degli atti funzionale alla proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il suddetto provvedimento di diniego.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria domanda di accesso, il Dott. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il silenzio-rigetto dell'istanza formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Pertanto, si ritiene che il Dott. abbia diritto ad avere l'accesso agli atti istruttori e presupposti relativi al decreto emesso il dal Ministero dell'Interno, per potere eventualmente predisporre la difesa dei propri interessi giuridici contro quanto è stabilito nel decreto stesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrenti: e
contro
Resistente : I.N.P.D.A.P.

Fatto

Con ricorso in data, i sigg.ri e
hanno premesso che:

1) sono entrambi pubblici dipendenti in servizio attivo, entrambi iscritti alla "Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell'INPDAP"; pertanto singolarmente, ciascuno di loro, è legittimato alla richiesta delle prestazioni creditizie erogate dall'Inpdap;

2) a far data dal in poi, si sono sempre viste respinte in modo defatigatorio, immotivato ed ostruzionistico tutte le varie domande presentate all'..... di -sede territorialmente competente- tendenti alla concessione del mutuo ipotecario edilizio di cui al "regolamento per la concessione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria del credito e delle attività sociali dell'Inpdap (articolo 1, comma 245, della legge n. 662/96; d.m. 27/07/1998, n. 463)";

3) in data hanno dovuto proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento e/o la riforma di tutti quei provvedimenti con i quali la citata Inpdap di aveva rigettato le varie domande di mutuo da loro presentate.

Con lo stesso atto di proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, l'accesso all'elenco nominativo (ordinato per data di presentazione ed erogazione) delle domande di mutuo ipotecario edilizio accolte dal al

I ricorrenti hanno motivato l'istanza di accesso affermando l'esistenza di un loro interesse diretto, concreto e attuale a conoscere quanti mutui siano stati erogati dall'Inpdap in data successiva alla domanda di mutuo da loro presentata. Infatti, ai sensi del regolamento in vigore nel 2006, ed base alla priorità acquisita, gli odierni ricorrenti avrebbero titolo e diritto alla concessione ed erogazione del mutuo a preferenza di altri che di fatto ne hanno usufruito.

In risposta alla istanza di accesso, l'INPDAP ha rappresentato che l'attività di erogazione dei mutui è svolta in regime di sostanziale concorrenza con il sistema bancario, dove è riconosciuto il diritto alla riservatezza. Di conseguenza, "la richiesta dei suddetti dati non può essere esercitata in quanto espressamente vietata dall'articolo 8, comma 5, lettera D del D.P.R. 27/06/1992 n. 352".

"Si ritiene inoltre che l'istanza datata 22/03/07 riguardi una richiesta di dati preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato di questa sede vietata dall'articolo 24 comma 3 della L. 07/08/90 n. 241".

I sig.rii e, ritenendo non sufficiente la risposta dell'Amministrazione riguardo la loro istanza di accesso, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Gli interessati hanno diritto di accedere alla documentazione richiesta, rilevato che hanno presentato domanda per la concessione del mutuo ipotecario edilizio di cui si è detto.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti, non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

L'elenco di erogazione dei mutui, oggetto della richiesta di accesso, è sufficientemente circoscritto temporalmente e la richiesta dello stesso non può configurarsi come "una richiesta di dati preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato" dell'Inpdap.

Come è noto, poi, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 il diritto d'accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, precisando che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso che ci occupa i documenti richiesti non riguardano dati sensibili e giudiziari di terzi.

Deve, peraltro, osservarsi che i ricorrenti hanno sì diritto all'accesso all'elenco nominativo delle domande di mutuo ipotecario edilizio accolte dal al ma non possono pretendere che l'Amministrazione provveda anche ad ordinare il suddetto elenco "per data di presentazione ed erogazione", così come richiesto : come è noto , infatti, la domanda di accesso non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (C. Stato, sez. VI, 10-02-2006, n. 555 ; Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925; Cons. Stato, sez. V, 1° giugno 1998, n. 718).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare la questione secondo quanto sopra precisato.

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: INPDAP- Sede territoriale di

Fatto

Il Sig., in data ha formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi alla riliquidazione pensionistica concernente il stesso e originata dalla sentenza della Corte dei Conti per il n./....., emessa a favore dell'odierno ricorrente. Non avendo ottenuto risposta alcuna alla suddetta istanza di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi nelle more.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. Inoltre, ad ulteriore sostegno della fondatezza del gravame, si rileva l'afferenza della richiesta di accesso a documenti concernenti il trattamento pensionistico di cui è titolare il ricorrente; documenti che, pertanto, vanno prontamente esibiti al Sig.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:,
rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito
in via

Contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Concorsi del Personale del
Comparto Ministeri

Fatto

La sig.ra, dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regione di, con il profilo professionale di, posizione economica, è risultata vincitrice al concorso per esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale di, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori ed è stato specificato che l'amministrazione, con successivo provvedimento, procederà alla nomina, assegnazione ed attribuzione delle funzioni nei confronti dei candidati vincitori.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione – Concorsi del Personale del Comparto Ministeri, ha inviato una nota alla ricorrente, in data, con la quale ha specificato che i provvedimenti relativi alla nomina dei vincitori del concorso in esame e di analoghi concorsi erano stati inviati all'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero della Giustizia al fine dell'apposizione del prescritto visto. Tale ufficio ha restituito i provvedimenti non visti in attesa dell'acquisizione di un parere del Dipartimento della Funzione pubblica, stante il regime di blocco delle assunzioni. Dopo numerosi solleciti da parte del Ministero della Giustizia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, in data, ha trasmesso alla Direzione generale del Personale e della Formazione un parere interlocutorio indirizzato al Ministero dell'economia e delle Finanze – IGOP. In attesa di tale parere l'amministrazione ha nuovamente inviato i provvedimenti in esame all'Ufficio Centrale del Bilancio, sostenendo che le relative assunzioni siano da ritenere escluse dalla programmazione delle assunzioni, in applicazione dell'art.3, comma 7, del d.lgs. n.146 del 2000 e dell'art.50, lett. D) della legge n.388 del 2000.

Successivamente, con istanza del, la ricorrente ha chiesto copia del provvedimento di nomina citato nella nota n.407520 del; trascorsi inutilmente trenta giorni allo scadere dei quali si è formato il silenzio rigetto, la sig.ra, in data, ha presentato ricorso ai sensi dell'art.25, legge 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

Diritto

La sig.ra, vincitrice del concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale per complessivi, successivamente elevati ad, riservati al personale dell'amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di, quale portatrice di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della

generalità degli appartenenti alla comunità, è titolare del diritto di accesso agli atti della procedura, ivi compreso il provvedimento di assegnazione ed attribuzione delle funzioni. Nè osta all'accesso la circostanza che il provvedimento non abbia ancora acquistato efficacia in attesa del visto dell'Ufficio Centrale Bilancio, dal momento che anche i provvedimenti ancora inefficaci rientrano tra "i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione", ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241, il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Concorsi del Personale del Comparto Ministeri, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

Fatto

Il signor, il, si recava negli uffici del comando dei VV.UU del Comune di per esercitare il diritto di accesso ad un procedimento amministrativo relativo ad un verbale di contravvenzione al codice della strada, di cui solo qualche giorno prima aveva ricevuto la cartella esattoriale, senza alcuna precedente notifica.

Avendo avuto un rifiuto verbale, non motivato, alla richiesta informale dei suddetti documenti, l'istante in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego dell'amministrazione comunale.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili,
.....

Fatto

Il sig., impiegato presso l'archivio notarile di, ha presentato un esposto avverso la sig.ra dipendente del medesimo ufficio, di avvio di un procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione. A seguito della richiesta dell'odierno ricorrente di informazioni circa l'esito del procedimento, l'amministrazione, con nota del, ha inviato la copia del provvedimento conclusivo del procedimento in esame. Tuttavia, il, il sig. ha chiesto all'amministrazione copia dei documenti relativi il suddetto procedimento.

L'amministrazione, con nota del, dunque prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto alla legge, ha invitato il ricorrente a integrare l'istanza di accesso, atteso che la medesima, in assenza di motivazione, non poteva essere accolta.

Il sig., in data, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'amministrazione ha infatti chiesto al ricorrente di integrare la richiesta specificando i motivi sulla base dei quali la medesima si fonda; si ritiene, pertanto, che si tratti di un atto che attiene alla fase istruttoria attuato in via collaborativa con lo stesso istante, che rimette alla parte l'onere di completare la documentazione con quanto indicato dall'amministrazione stessa. Trattandosi, dunque, di un atto interlocutorio non qualificabile quale rigetto dell'istanza, nè arresto endoprocedimentale, il medesimo non è autonomamente impugnabile (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 11 maggio 2004, n. 8617)

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: Società S.p.A.
Contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle dogane-Direzione regionale per

Fatto

La società ricorrente espone di aver formulato richiesta di accesso (senza indicarne la data) all'amministrazione resistente a seguito di numerosi procedimenti di accertamento formale (n. 21), controlli di spedizioni (n. 34) e situazioni di fermo (n.35) effettuati da quest'ultima.

Nella richiesta si chiedeva all'amministrazione di conoscere nel dettaglio la normativa posta a fondamento dell'attività posta in essere dall'amministrazione nonché tutta la documentazione formata e conseguentemente detenuta. In data, l'amministrazione riscontrava negativamente l'istanza di accesso, facendo leva in particolare sulla nuova formulazione dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della l. n. 241/90 che esclude dal diritto di accesso i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che li regolano.

Avverso tale provvedimento, la S.p.A., in data, ha presentato istanza di riesame (pervenuta il successivo), lamentando l'illegittimità del diniego di accesso sotto vari profili.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento dell'Agenzia delle dogane datato e che il ricorso porta la data dell'....., tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia del ...Demanio

Fatto

Il dott., dirigente di seconda fascia in servizio presso l'amministrazione resistente dal, ha più volte richiesto l'assegnazione di un incarico di consulenza da parte dell'Agenzia medesima. Non avendo ottenutolo, in data l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso formale per prendere visione dell'elenco dei consulenti dell'Agenzia in base all'art. 53, d. lgs. n. 165/01.

L'amministrazione, in pari data, rispondeva al richiedente facendo presente che l'applicabilità della suddetta norma alle Agenzie del era ancora controversa e che all'esito di una verifica in tal senso si sarebbe provveduto alla pubblicazione domandata dal dott.

La richiesta di accesso, motivata dall'esigenza di difendere i propri interessi in giudizio, veniva rinnovata il e l'amministrazione si limitava a confermare la propria nota del, facendo presente anche che molte delle collaborazioni con soggetti esterni all'Agenzia sono conferite in regime privatistico (contratti a progetto et similia) il che, ad avviso dell'amministrazione, renderebbe ancora più complessa l'applicazione della normativa citata dal ricorrente (art. 53, d. lgs. n. 165/01).

Avverso tale provvedimento il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data chiedendo di ordinare all'amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. In data la scrivente Commissione accoglieva il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la questione. In data il dr. sollecitava l'amministrazione al rilascio dei documenti richiesti ricevendo un ulteriore diniego datato, in cui l'Agenzia del demanio conferma il proprio precedente orientamento. Contro tale ultimo provvedimento il dr. ha presentato ricorso in pari data, chiedendo di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso.

L'articolo 25 della legge n. 241/90, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 15 del 2005, stabilisce invero al comma 5 che contro le determinazioni di cui al comma 4 è dato ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale. Tra le determinazioni di cui al comma 4, figura il provvedimento confermativo del diniego di accesso emesso dall'amministrazione a seguito di decisione di accoglimento del ricorso presentato dall'interessato alla scrivente Commissione in prima battuta; tale provvedimento confermativo del precedente diniego impugnato in sede giustiziale, pertanto, può essere oggetto di ricorso esclusivamente in sede giurisdizionale.

PQM

La commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: elettivamente domiciliato presso l'INCA - CGIL Previdenza
Pubblica di

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il sig., vigile del Fuoco presso il Comando VV.FF di, è stato anticipatamente collocato in pensione nel, con pensione privilegiata ordinaria, a seguito di un incidente stradale nel quale ha riportato diverse e gravi lesioni, tra le quali la frattura della mandibola. In ragione della predetta frattura il sig., nel corso dell'anno, è stato sottoposto ad una cura odontoprotesica, il cui rimborso concorrente delle spese mediche sostenute ha chiesto alla Direzione Gestione Contabili - Direzione Centrale della Protezione civile, producendo la certificazione medica e la documentazione specialistica.

L'amministrazione, con nota del, ha negato il rimborso dei costi affrontati dal sig. affermando che si trattava di una odontopatia geriatrica legata a fattori endogeni dell'età e non contratta per cause di servizio.

Avverso tale provvedimento l'interessato ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, con atto trasmesso all'Ufficio per gli Affari Giuridici della Presidenza della Repubblica in data

Il ricorrente tramite l'INCA - CGIL Previdenza Pubblica di, ha ripetutamente chiesto alla Direzione Centrale della Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno, competente per materia, di avere informazioni sullo stato del ricorso.

Non avendo avuto alcuna notizia circa lo stato del procedimento, nonostante le numerose sollecitudini, il sig. tramite l'INCA - CGIL Previdenza Pubblico di, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Al riguardo si osserva che il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi, ossia "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma 1, lett. d)

Pertanto non è ammissibile la richiesta di accesso avente ad informazioni sullo stato del ricorso innanzi al Capo dello Stato.

Va peraltro ricordato che l'interessato può avvalersi del disposto dell'art. 11 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, e cioè richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. Nel caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso interessato può senz'altro depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato, dando così l'avvio al procedimento consultivo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: prof.ssa,
rappresentata e difesa dall'avv., elettivamente domiciliata presso lo studio sito
in via

Contro
Amministrazione resistente: Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico regionale per il
.....

Fatto

La prof.ssa, esclusa, con provvedimento D.G. USR
del, dalle prove orali del corso – concorso selettivo di formazione per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la
scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, pubblicato sulla G.U. - IV Serie speciale del
26 novembre 2004, ha presentato in data, istanza di accesso avente ad
oggetto i seguenti documenti:

elaborato prima prova scritta;
elaborato seconda prova scritta;
verbali della commissione;
verbali delle sottocommissioni;
decreto di nomina della commissione;
decreto di nomina della sottocommissione;
elenco dei candidati che hanno sostenuto le due prove scritte (ivi compresi coloro che sono stati
ammessi con riserva);
calendario dei lavori della commissione.

L'amministrazione non ha provveduto a rispondere nel termine di trenta giorni, allo scadere del
quale si è formato il silenzio rigetto. Pertanto, la ricorrente ha presentato esposto presso la Procura
della Repubblica di per ipotesi di abuso di ufficio (art.323 c.p.) ed omissione di atti
di ufficio (art.328 c.p.), conclusosi con l'archiviazione del procedimento.

Recatasi presso gli uffici, in data, la ricorrente otteneva copia parziale dei
verbali della commissione e delle due sottocommissioni nonché copia dei propri elaborati; non
otteneva invece copia integrale dei verbali suddetti e copia degli elaborati dei candidati ammessi
con riserva "in quanto non essendo ancora terminato il corso di formazione, la graduatoria
definitiva con la declaratoria dei vincitori non è ancora stata approvata", come specificato
dall'amministrazione con nota del

Avverso il provvedimento di differimento e di accesso parziale, in data,
la prof.ssa ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del
1990, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il
rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha provveduto ad inoltrare l'istanza di accesso ai candidati ammessi con
riserva affinché potessero presentare opposizione.

Con nota dell'....., l'amministrazione ha inviato alla scrivente Commissione
una nota con la quale specifica che la maggior parte dei controinteressati non fornito alcuna risposta,
altri hanno ritenuto esaustivo l'accesso ai documenti nella sola forma della presa visione, mentre
alcuni si sono opposti all'esercizio del diritto in esame.

Con la medesima nota l'amministrazione ha poi inviato le proprie controdeduzioni, con le quali afferma che la richiesta della ricorrente avendo ad oggetto elaborati e verbali è particolarmente gravosa per l'amministrazione, comportando un aggravio di lavoro per l'ufficio. Rileva, ancora, l'amministrazione che, in considerazione della genericità della motivazione, la richiesta sembra rivestire carattere inquisitorio e ipotizzare un controllo generalizzato sull'operato della commissione esaminatrice.

In particolare, per quanto riguarda la richiesta di copia dei candidati ammessi alla prova orale, ribadisce l'amministrazione che, non essendo ancora stata pubblicata la graduatoria, il diritto di accesso è differito fino al momento della sua conclusione.

Diritto

La prof.ssa quale partecipante al corso – concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, è portatrice di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità ed è titolare del diritto di accesso agli atti della procedura.

In particolare, l'odierna ricorrente, essendo stata esclusa dalle prove orali, ha il diritto di accedere solo agli elaborati scritti dei candidati ammessi alla prova orale ultimi in graduatoria con il minimo utile dei voti prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Infatti, la ricorrente ha diritto di accedere ai predetti documenti fin dal momento in cui si è determinata la lesione della sfera giuridica, ossia dalla data di emanazione del provvedimento di esclusione delle prove orali.

Per quanto riguarda i verbali della commissione esaminatrice e delle due sottocommissioni nelle quali si articolava la commissione per correggere ciascuna una tipologia di elaborati, unico restando il presidente, specifica il legale rappresentante dell'interessata nell'odierno ricorso che la sua assistita ha avuto soltanto copia del verbale della commissione esaminatrice attestante la correzione dei suoi elaborati, e dei verbali iniziale e finale della commissione stessa, nonché di due schede sulle quali sono riportate le valutazioni dei due compiti redatti dalla ricorrente.

Si osserva al riguardo che la professoressa ha il diritto di accedere ai verbali della commissione e delle sottocommissioni riguardanti la fissazione dei criteri stabiliti per la correzione degli elaborati, i verbali di correzione degli elaborati dei candidati ammessi alla prova orale, con il minimo utile dei voti, perché solo in tale modo può verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione.

In tali limiti la domanda d'accesso è da ritenere fondata

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero della Pubblica Istruzione- Ufficio scolastico regionale per il a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
Roma, 11 giugno 2007